

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1345

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAPPA, DELLA BRIOTTA, GUERRINI GIORGIO, FORTUNA,
BERLINGUER MARIO, MARTUSCELLI**

Presentata l'8 maggio 1964

Modifica dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
relativo alla competenza per la cognizione dei reati di contrabbando

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura è stata presentata il 9 ottobre 1958, dal proponente ed altri colleghi di gruppo, la presente proposta di legge che portava il n. 359.

Tale proposta viene ripresentata anche tenendo conto che più volte il Relatore sul bilancio della Giustizia ha sollecitato un adeguamento legislativo secondo lo spirito espresso dalla presente iniziativa.

I presentatori confidano che gli onorevoli colleghi abbiano ad approvare la proposta di legge che tende ad un adeguamento in un settore che di tale adeguamento ha bisogno. Il pretore è investito della competenza per materia di reati ben più gravi del reato di contrabbando, e non vi è motivo perché entro certi limiti al pretore non debba essere attribuita la competenza a giudicare in questa materia.

Ci si propone il fine di adeguare alla realtà attuale una situazione che oggi è sproporzionata all'entità delle violazioni commesse.

Stabilire la competenza del pretore nei reati di piccolo contrabbando vuol dire consentire una maggiore snellezza di giudizio liberando il tribunale da una serie di procedimenti che impegnano più giudici ed il pub-

blico ministero aggravando l'Amministrazione della Giustizia di inutili spese.

Non solo, ma trattandosi di competenza per reati punibili con la sola pena pecuniaria, il pretore potrà avvalersi, a norma dell'articolo 506 e seguenti del Codice di procedura penale, dello speciale giudizio per decreto, possibilità inibita al tribunale, con ciò realizzando ancora minor aggravio di spese e maggior speditezza. Gli stessi denunciati saranno avvantaggiati delle minori spese che comporta il giudizio pretorile e dalle conseguenti minori spese del giudizio di appello che si svolgerà innanzi il tribunale e non innanzi alla Corte.

La materia del resto è già conosciuta dai pretori non fosse altro che attraverso le innumerevoli rogatorie ad essi demandate.

Trattasi di attribuire, come già rilevato, la competenza al pretore perché abbia a giudicare nei casi meno gravi, puniti con la sola pena pecuniaria, sia nel caso di contrabbando di tabacco, che nel caso di contrabbando di merci commestibili estere.

È utile rilevare che nel 1929 si ritenne di non investire i pretori della competenza a giudicare dei reati finanziari perché, se non tutti, la maggior parte di essi erano giudici onorari e perciò non sempre tecnicamente preparati.

Sono contemplati nella proposta i casi di minor pericolosità sociale. Riguardano infatti le violazioni commesse in prevalenza da emigranti stagionali, da gitanti che per lo più improvvisamente si lasciano attrarre dal desiderio di un modesto realizzo o, ancor meno dalla vana gloria di un'apparente facile impresa. Riguardano le popolazioni di confine, economicamente più sprovvedute, che alle volte violano la legge per bisogno ed è per questa ragione in particolare che la proposta si ripromette di deferire al pretore la competenza a giudicare oltretutto sul contrabbando di tabacco anche sul contrabbando di

merci alimentari estere con l'evidente esclusione delle merci estere che non abbiano con queste attinenza.

Possono riguardare anche il contrabbandiere, per così dire abituale, ma in ogni caso del modesto contrabbandiere che può andare dal rivenditore di sigarette o di dadi per brodo, allo spallone.

Tutte categorie in genere di modeste condizioni sociali, avvantaggiate dalla presente legge solo per quanto si attiene alle minori spese di difesa, mentre vantaggio indiscutibile consegue l'Amministrazione della Giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:

1°) all'intendente di finanza quando si tratti di contravvenzioni per le quali la legge stabilisca la sola pena dell'ammenda, anche se il contravventore sia obbligato al pagamento di una sopratassa;

2°) al tribunale quando si tratti degli altri reati, ad eccezione di quelli previsti dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, dalla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e loro successive modificazioni, concernenti il contrabbando di tabacco e di merci commestibili estere punibili con la sola pena pecuniaria e quando il quantitativo non superi i chilogrammi 15, e ad eccezione dei corrispondenti reati connessi di frode dell'imposta generale sull'entrata previsti dall'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 9 gennaio 1940, n. 2, nei quali casi la competenza appartiene al pretore.

Il tribunale è altresì competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1°), quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente sia stata proposta opposizione.

La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato.

Per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrainposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia ».

ART. 2.

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dell'articolo 1 appartengono alla competenza del pretore saranno rimessi a questo giudice, tranne quelli per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.